



QUESTURA di BERGAMO Ufficio Immigrazione

Bergamo 12 giugno 2017

COMUNICATO

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 serie generale, dell'8 giugno corrente, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno, che è entrato in vigore il 09 giugno c.a., che ha rideterminato l'importo dei **contributi** per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, a carico dello straniero di età superiore ad anni diciotto, dopo che la sentenza del Consiglio di Stato del N.04487/2016 aveva annullato il Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2011, nella parte in cui prevedeva il pagamento del contributo da 80 a 200 euro a carico dello straniero per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.

I nuovi importi ammontano a:

- a) **euro 40,00** per i permessi di soggiorno di **durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;**
- b) **euro 50,00** per i permessi di soggiorno **di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni**
- c) **euro 100,00** per il rilascio del **permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati** richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 27, comma 1, lett. a), 27-quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27 *sexies*, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.

Resta fermo il costo di **30,46 euro** per la produzione del permesso di soggiorno elettronico, anche per i minori, che va aggiunto all'importo del contributo.

I **casì di esclusione** dal pagamento del solo contributo, non anche del costo del pse di 30,46 euro, sono previsti all'art.3 del decreto del 6 ottobre 2011, e successive modificazioni:

- a) cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di **età inferiore ai 18 anni;**
- b) cittadini stranieri di cui all'art. 29, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ossia **figli minori al seguito dei familiari;**

c) cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere **cure mediche**, nonché i loro **accompagnatori**, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

d) cittadini stranieri richiedenti il **rilascio e il rinnovo** del permesso di soggiorno **per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari**;

e) cittadini stranieri richiedenti l'**aggiornamento** o la **conversione** del permesso di soggiorno **in corso di validità** ; cittadini stranieri richiedenti il **duplicato** del permesso di soggiorno **in corso di validità** .

Come disposto dalla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, **il contributo è dovuto anche laddove le istanze siano state presentate in data anteriore al 9 giugno e siano in fase istruttoria** oppure siano state definite ma **in attesa di produzione** del permesso di soggiorno elettronico a cura del Poligrafico o della mera **consegna** del titolo allo straniero.

IL DIRIGENTE L'UFFICIO IMMIGRAZIONE
V.Q.A. Barbara Ciacca